

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN** **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**; dal Dott. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 luglio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS GERVASI (all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Foligno Calcio Srl), SERGIO FINCATTI (all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Mantova FC Srl), ANGELO ANTONIO RANUCCI (all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. L'Aquila Calcio 1927 Srl) E DELLE SOCIETA' FOLIGNO CALCIO Srl, MANTOVA FC Srl e L'AQUILA CALCIO 1927 Srl (nota n. 7146/5pf12-13/SS/mg del 9.5.2013).**

Il “Regolamento per l'accesso all'area del Calcio Mercato 2012/2013”, dettato dalla FIGC, avente natura di “atto federale” con efficacia vincolante per tutti i tesserati, la cui violazione, per quel che si dirà, costituisce il presupposto del presente deferimento, autorizza il suddetto accesso solo alle persone che abbiano i seguenti requisiti: i consiglieri di amministrazione, i direttori generali, i direttori sportivi ed i segretari delle società professionistiche e delle società retrocesse dal campionato di seconda divisione 2011/2013; i direttori sportivi iscritti nell'elenco speciale dei direttori sportivi della FIGC; gli agenti dei calciatori iscritti nell'albo istituito dalla FIGC ed in possesso del tesserino rilasciato dalla Commissione Agenti Calciatori, nonché gli agenti di nazionalità estera appartenenti all'elenco agenti consultabile sul sito FIFA; gli allenatori di prima e di seconda categoria, nonché di altre categorie, ma solo se accreditati da società professionistiche con pass temporaneo; i calciatori muniti di pass temporaneo; gli avvocati in numero di uno per ogni calciatore, muniti di delega da quest'ultimo rilasciata, accompagnata da fotocopia del documento identificativo del delegante, previa esibizione del tesserino di appartenenza all'Ordine degli Avvocati; i legali rappresentanti delle società dilettantistiche muniti di pass temporaneo, ma solo se accreditati da società professionistiche.

Il “Regolamento”, che disciplina anche per i giornalisti l'accesso al calcio mercato, pone in evidenza il divieto di accesso e comunque di partecipazione alle trattative per il trasferimento dei calciatori a carico dei soggetti sottoposti a provvedimenti inibitori degli Organi di Giustizia Sportiva.

Nel caso che qui interessa veniva accertato che allo svolgimento della sessione estiva del calcio mercato 2011/2012 risoluzioni delle partecipazioni del 21 e 22 giugno 2012 e del calcio mercato 2012/2013 sessione estiva dell'11 e 13 luglio, 29 e 31 agosto 2012, tenutosi presso l'Atahotel Executive di Milano, avevano preso parte, senza averne titolo, i Sigg.ri: Loris Gervasi, dirigente della Società Foligno Calcio Srl, che in data 31 agosto 2012 si era accreditato con la qualifica non veritiera di consigliere; Sergio Fincatti, vice

direttore generale della Società Mantova FC Srl, che in data 31 agosto 2012 si era accreditato con la qualifica non veritiera di direttore generale; ed infine Angelo Antonio Ranucci, tesserato per la Società L'Aquila, che era sottoposto a provvedimento di inibizione in corso nei giorni 21 e 22 giugno 2012, durante i quali era stata riscontrata la sua presenza nell'area suddetta.

In conseguenza di siffatto accertamento, la Procura Federale, con atto datato 9 maggio 2013 deferiva Loris Gervasi, Sergio Fincatti e Angelo Antonio Ranucci, ai quali contestava la violazione ai primi due dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento, al terzo dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 2 del Regolamento ed all'art. 22 comma 8 CGS.

Deferiva altresì le Società di rispettiva appartenenza (Foligno Calcio Srl, Mantova FC Srl, L'Aquila Calcio 1927 Srl) per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma secondo CGS.

All'inizio della riunione odierna i deferiti Sergio Fincatti, Angelo Antonio Ranucci e la Soc. Mantova FC Srl, in proprio e tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti Sergio Fincatti, Angelo Antonio Ranucci e la Soc. Mantova FC Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Fincatti, sanzione della inibizione per giorni trenta, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni venti; pena base per il Sig. Angelo Antonio Ranucci, sanzione della inibizione per giorni quarantacinque, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni trenta; pena base per la Società Mantova FC Srl sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

I deferiti Loris Gervasi e la Soc. Foligno Calcio Srl non hanno controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per Loris Gervasi l'inibizione di giorni trenta, per la Società Foligno Calcio Srl l'ammenda di € 1.500,00, per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl l'ammenda di € 3.000,00.

È altresì comparsa la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, a mezzo di proprio dirigente munito di procura a comparire, la quale ha eccepito l'insussistenza della responsabilità che le è stata contestata, in quanto il Ranucci aveva partecipato alla sessione del calcio mercato a titolo personale e non nell'interesse della Società, da cui si era peraltro di fatto allontanato per tesserarsi presso altra Società di categoria superiore. Ha depositato documentazione afferente il proprio assunto.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la vigenza all'epoca dei fatti del Regolamento di che trattasi, il cui testo risulta allegato al deferimento, è provata la partecipazione del Gervasi alle sessioni del calcio mercato, nelle circostanze di luogo e di tempo riportate nello stesso deferimento.

Altrettanto pacifica, perché documentalmente provata, è l'insussistenza in capo allo stesso Gervasi (dirigente della Società Foligno Calcio Srl), che si era accreditato il 31 agosto 2012, della qualifica che gli avrebbe permesso, ove fosse stata sussistente, di partecipare di pieno diritto a dette sessioni, di guisa che la contestata violazione appare del tutto fondata.

Le ragioni esposte dalla Società L'Aquila risultano inconferenti, atteso che il Ranucci all'epoca del fatto risultava tesserato per la Società deferita e che la sua presenza nell'area del calcio mercato gli era preclusa dal provvedimento di inibizione, che gravava sullo stesso.

Soccorrono tuttavia giusti motivi per infliggere alla Società L'Aquila Calcio 1927 Srl una sanzione pecuniaria inferiore al chiesto, in considerazione del fatto che il Ranucci una volta reso edotto della propria incompatibilità, aveva immediatamente abbandonato il luogo di che trattasi.

Alla accertata violazione dei deferiti consegue ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, la sussistenza della responsabilità di natura oggettiva contestata alle Società, che vanno pertanto sanzionate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sergio Fincatti inibizione per giorni 20 (venti);
- Angelo Antonio Ranucci inibizione per giorni 30 (trenta);
- Mantova FC Srl ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti residue sanzioni: a Loris Gervasi l'inibizione di giorni 30 (trenta), alla Società Foligno Calcio Srl l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00, alla Società L'Aquila Calcio 1927 Srl l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

**(416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (nella sua qualità di Presidente della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 7837/764pf12-13/AM/ma del 30.5.2013).**

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30.5.2013 nei confronti di: Michele Angelo Sica nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società SS Cavese 1919 Srl: A) per violazione dell'art. 91 delle NOIF, in relazione all'art. 8,

comma 14, del CGS, per non avere ottemperato alle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato per la stagione sportiva 2010–2011 con il calciatore Vittorio Bernardo, omettendo di corrispondere le somme a quest'ultimo dovute per le mensilità da dicembre 2010 a luglio 2011; B) per violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all'articolo 8, comma 15, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione in favore del calciatore Vittorio Bernardo della somma di € 64.365,72, così come disposto in data 20.7.2012 dal Collegio arbitrale instauratosi presso la Lega Italiana Calcio Professionistico su ricorso proposto dalla stesso Bernardo per ottenere il riconoscimento delle somme a lui spettanti per l'attività svolta relativamente alle mensilità da dicembre 2010 a luglio 2011;

S.S. Cavese 1919 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna i deferiti tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Angelo Sica sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi sei; pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014 e l'ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

*- Michele Angelo Sica inibizione per mesi 6 (sei)*

*- SS Cavese 1919 Srl penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014, nel campionato di competenza.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(417) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ABRUZZESE (all'epoca dei fatti Legale rappresentante con delega della Soc. SSD**

**Fortis Trani Srl), KOEN PAUL BRACK (calciatore attualmente svincolato) E DELLA SOCIETA' SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 8008/1004pf12-13/AM/ma del 5.6.2013).**

Il fatto storico dal quale ha avuto origine il deferimento, peraltro non in contestazione, è stato dimostrato in maniera esaustiva attraverso quanto è emerso in sede di vertenza economica di primo e secondo grado.

La Fortis Trani, società appartenente alla LND, ha stipulato e sottoscritto con il calciatore Sig. Koen un accordo economico che però nessuna delle parti ha provveduto a depositare secondo le modalità e nei tempi indicati dall'art. 94 ter c. 2 NOIF.

All'inizio della riunione odierna i deferiti Paolo Abruzzese e la Soc. SSD Fortis Trani Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti Paolo Abruzzese e la Società SSD Fortis Trani tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Abruzzese sanzione della inibizione per mesi sei, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi quattro; pena base per la Società SSD Fortis Trani, sanzione dell'ammenda di € 6.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.330,00];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento è proseguito per il calciatore Koen Brack Paul.

La CDN, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore del calciatore, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato e l'applicazione al Sig. Koen Brack Paul della sanzione di due giornate di squalifica da scontarsi in gare di Campionato, mentre l'Avv. Sperduti ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito, osserva quanto segue.

La normativa regolamentare impone il deposito degli accordi economici, che quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

In via primaria l'obbligo del deposito dell'accordo economico è posto a carico del sodalizio ma se esso non adempie è sul calciatore che si trasla il dovere di depositare tale accordo nel termine disposto dalla vigente normativa regolamentare .

Il Sig. Koen però non ha rispettato tale obbligo e questa sua omissione concretizza una violazione disciplinare, consistente nell'appalesare un atteggiamento negligente che comporta la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS come si evince dalla scarna ma univoca giurisprudenza di questa Commissione.

Pertanto il Sig. Koen deve essere dichiarato responsabile dell'illecito disciplinare contestato.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Paolo Abruzzese mesi 4 (quattro) di inibizione;
- SSD Fortis Trani Srl ammenda di € 4.330,00 (quattromilatrecentotrenta/00).

Accoglie il deferimento e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Koen Brack Paul infliggendo allo stesso la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare di Campionato.

**(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD NARDO' CALCIO (nota n. 7992/932pf12-13/AM/ma del 5.6.2013).**

**(424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD NARDO' CALCIO (nota n. 8187/1155pf12-13/AM/ma dell'11.6.2013).**

**(425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD NARDO' CALCIO (nota n. 8166/1156pf12-13/AM/ma dell'11.6.2013).**

**(426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD NARDO' CALCIO (nota n. 8180/1154pf12-13/AM/ma dell'11.6.2013).**

**(454) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD NARDO' CALCIO (nota n. 8430/1173pf12-13/GT/dl del 19.6.2013).**

La Procura Federale della FIGC, esaminati gli esposti trasmessi dalla Lega Nazionale Dilettanti ed a conclusione delle relative indagini, con cinque lettere n.7992/932 del 5 giugno 2013, n. 8166/1156 - n. 8180/1154 - n. 8187/1155 dell'11 giugno 2013, n. 8430/1173 del 19 giugno 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il signor Enzo Russo, presidente e legale rappresentante della società ASD Nardò Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme, poste a carico della società, a seguito delle decisioni del Collegio Arbitrale (per l'allenatore Alessandro Longo) e della Commissione Accordi

Economici (per i calciatori Giorgio Politano, Alex Vetrugno, Andrea Manco e Alessandro Leopizzi).

A titolo di responsabilità diretta, ex art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società ASD Nardò Calcio.

In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i cinque procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, in quanto riguardano la stessa persona e la stessa fattispecie.

Nel merito, gli addebiti mossi alla società e al suo presidente e legale rappresentante trovano riscontro nelle norme del CGS concernenti i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali. In tutti i cinque casi in esame infatti non è stato provveduto, nei termini di trenta giorni dalla notifica delle delibere sotto riportate, alla corresponsione delle somme di denaro dovute in forza di regolari accordi economici vigenti per la stagione sportiva 2011/2012; in particolare:

- allenatore Alessandro Longo, euro 23.277 (delibera C.A. n. 20/23 del 16-02-2013);
- calciatore Alex Vetrugno, euro 6.800 (decisione n. 122/C.A.E. del 15-04-2013);
- calciatore Giorgio Politano, euro 2.150 (decisione n. 142/C.A.E. del 23-04-2013);
- calciatore Andrea Manco, euro 6.950 (decisione n. 163/C.A.E. del 23-04-2013);
- calciatore Alessandro Leopizzi, euro 5188 (decisione riportata nel C.U. della C.A.E. n. 151 del 14-12-2012).

Quest'ultimo peraltro, attraverso una transazione bonaria con la società, ha rilasciato dichiarazione liberatoria per la somma di euro 2700, pagata con assegno bancario risultato non esigibile per difetto di provvista.

Tutte le suddette decisioni risultano formalmente notificate ma la società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto entro i termini, a parte l'assegno non coperto rilasciato al Leopizzi, assimilabile a tutti gli effetti al mancato pagamento del dovuto.

Quanto sopra concretizza per la società illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al presidente per il rapporto di immedesimazione organica nonché alla società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.

Nel corso dell'udienza del 18 luglio 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 30 (trenta) nei confronti di Enzo Russo, presidente e legale rappresentante, e di 5 (cinque) punti di penalizzazione per la società Nardò Calcio da scontarsi nella stagione 2013/2014, nel campionato di competenza, nonché l'ammenda di € 17.500,00 (diciasettemilacinquecento/00). É altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha considerato la richiesta della Procura federale eccessiva, anche alla luce della suddetta riunione dei procedimenti e del relativo principio della continuazione, che in altre circostanze sarebbe stato alla base della determinazione delle sanzioni irrogate.

Questa Commissione, nel rilevare che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale risulta incontrovertibilmente provato, giudica sanzionabile la società nonché la condotta ascrivibile al presidente. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, tenendo altresì conto che trattasi di cinque inadempimenti riuniti per connessione, che comunque rientrano in un unico disegno

violativo del Presidente della Società, per i quali si ritiene di applicare l'istituto della continuazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Enzo Russo, Presidente e legale rappresentante della ASD Nardò Calcio: l'inibizione di mesi 24 (ventiquattro);
- ASD Nardò Calcio la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, nel campionato di competenza.

**(419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIO ASTOLFI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Sporting Terni Srl) E DELLA SOCIETA' ASD SPORTING TERNI Srl (nota n. 8018/424pf12-13/AM/seg del 6.6.2013).**

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva trasmessa dal Presidente del sodalizio incolpato, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al Sig. Astolfi Lucio della sanzione di mesi uno di inibizione, ed alla Società ASD Sporting Terni Srl quella dell'ammenda di €. 2.000,00, osserva quanto segue.

I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, anzi nella memoria versata in atti li hanno confermati.

Lo Sporting Terni veniva condannato da parte della Commissione Vertenze Economiche al pagamento in favore di altro sodalizio di una somma a titolo di risarcimento danni causati da suoi sostenitori all'impianto di gara.

La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata, non veniva sottoposta ad impugnazione, e quindi diveniva cosa giudicata.

A questo punto la società danneggiata inviava allo Sporting Terni diverse diffide ad adempiere, ma ciò nonostante l'odierna deferita non provvedeva ad adeguarsi alla decisione della CVE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, ma soltanto quando esso era scaduto da vari mesi, rendendosi così responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 c. 1 e 8 c. 15 CGS.

Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo legale rappresentante.

Siccome invocato nello scritto difensivo, la quantificazione delle sanzioni applicate deve tener conto della circostanza attenuante dell'avvenuto pagamento, seppur effettuato in ritardo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Astolfi Lucio la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione, ed alla Società ASD Sporting Terni Srl quella dell'ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

**(422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA GIANLUCA PIOVAN (calciatore già tesserato per la Soc. GSD Capriatese oggi ASD San Felice Gladiator e successivamente con la Soc. AC Cernusco), MARIO CIPRIANI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. GSD Capriatese) E DELLA SOCIETA' ASD SAN FELICE GLADIATOR già GSD CAPRIATESE (nota n. 8042/227pf12-13/AM/ma del 6.6.2013).**

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 6 giugno 2013 nei confronti di: Andrea Gianluca Piovan per avere pattuito per le sue prestazioni di calciatore con il Presidente della Società ASD San Felice Gladiator già GSD Capriatese per la stagione sportiva 2010 – 2011 la complessiva somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00) da pagarsi per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00), come da accordo economico regolarmente depositato e per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in nero, e ciò in violazione dell'art. 94 NOIF in relazione all'8 del CGS commi 6 e 11; e dell'art. 1 comma 1 per esposto una situazione non veridica alla Commissione Accordi Economici della FIGC;

Mario Cipriani, all'epoca dei fatti Presidente della ASD San Felice Gladiator già GSD Capriatese, per avere pattuito con il calciatore Andrea Gianluca Piovan per la stagione sportiva 2010 – 2011 per le sue prestazioni di calciatore la complessiva somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00) da pagarsi per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00), come da accordo economico regolarmente depositato e per €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in nero, e ciò in violazione dell'art. 94 NOIF in relazione all'8 del CGS commi 6 e 11; e dell'art. 1 comma 1 per aver esposto una situazione non veridica alla Commissione Accordi Economici della FIGC;

la ASD San Felice Gladiator già GSD Capriatese, la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato a seguito della sottoscrizione di un Accordo Economico diverso da quello effettivamente concordato;

All'inizio della riunione odierna il Sig. Mario Cipriani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Mario Cipriani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mario Cipriani sanzione della inibizione per mesi sei, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi quattro;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Dario Perugini, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione del seguenti sanzioni:

- Andrea Gianluca Piovan: squalifica per mesi tre;
- ASD San Felice Gladiator: 1 punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 ed ammenda di €. 15.000,00.

Preso atto che nessuno è presente all'odierna udienza per la Società deferita che non ha neppure depositato in giudizio alcuna memoria difensiva;

Ascoltato di persona il calciatore Andrea Gianluca Piovan il quale ha assunto di non aver percepito alcuna somma in nero ma che la Società si era semplicemente mostrata disponibile a coprire un debito assunto in precedenza dal Piovan nei confronti dei propri familiari per l'importo di €. 4.500,00 e che comunque all'esito di tutta questa vicenda la Società non gli avrebbe mai corrisposto le somme pattuite per intero;

Considerato che sui rapporti economici intercorsi tra il giocatore e la Società si è già pronunciata la Commissione Accordi Economici con decisione 19 settembre 2012 divenuta definitiva in quanto non impugnata da alcuna delle parti e che dunque non è più possibile discutere di detti rapporti;

Rilevato che dalla lettura di detta decisione emerge evidente che l'accordo economico regolarmente depositato ammonta a soli 7.500,00 euro, mentre pari importo era stato pattuito in nero tra le parti;

Valutato che la mancata impugnazione della decisione della Commissione Accordi Economici va considerata come implicito riconoscimento di responsabilità del calciatore e della Società che ne risponde in persona del Presidente (che ha patteggiato la propria sanzione) e per responsabilità oggettiva;

Considerata la particolarità della situazione, si ritengono eque la sanzione per il calciatore di giorni 40 di squalifica e per la Società di 1 punto di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione sportiva 2013/2014 e dell'ammenda di €. 5.000,00.

*P.Q.M.*

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione al Sig. Mario Cipriani.

In accoglimento del deferimento irroga al calciatore Andrea Gianluca Piovan la sanzione della squalifica per giorni 40 (quaranta) e alla Società ASD San Felice Gladiator (già GSD Capriatese) la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione sportiva 2013/2014 e dell'ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).

**Il Presidente della CDN**  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 19 luglio 2013**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete